

A proposito dei provvedimenti di grazia a favore di 48 detenuti obiettori di coscienza renitenti alla leva, sottoscritti dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga

Lacune informative e inesattezze pubblicate sulla stampa italiana

di Roberta Gisotti

Il 17 luglio scorso il neo Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, tra i primi interventi adottati a soli 15 giorni dall'inizio del suo settennato, decideva di sottoscrivere provvedimenti di grazia a favore di 48 detenuti obiettori di coscienza renitenti alla leva.

All'indomani, la notizia veniva ampiamente riportata sugli organi di stampa, che diramavano altresì il contenuto — reso pubblico dal Servizio stampa del Quirinale — di una lettera inviata dallo stesso Presidente Cossiga al Ministro della Difesa Giovanni Spadolini, per sollecitare, secondo quanto disposto dalla legge 28 aprile 1983, n. 167, « in alternativa alla espiazione della condanna in detenzione nel carcere militare, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale presso un ufficio o un ente pubblico non militare ».

Nella medesima lettera il Presidente della Repubblica prospettava « che per l'istante la giustizia militare meglio provveda — anziché con genera-

lizzate proposte di grazia — con il più congruo e pertinente rimedio della libertà condizionale, applicabile in tali casi sulla base di quanto consentito dal decreto legislativo 11 dicembre 1946, n. 653, previa domanda, ad avvenuta espiazione della metà della pena ».

Prendendo pure atto con soddisfazione dell'interessamento dimostrato dal Presidente Cossiga per la sorte di quanti obiettori di coscienza sono detenuti nelle carceri italiane, dispiace di dover rilevare alcune gravi inesattezze e lacune di informazione, che hanno accompagnato la pubblicazione sulla stampa dell'intervento di grazia. Lacune e inesattezze che, oltre a scoprire la superficialità, quando non l'ignoranza del problema, nel trattare l'argomento dell'obiezione di coscienza al servizio militare, hanno contribuito a diffondere ancor più nell'opinione pubblica — pochissimo fino ad oggi informata in proposito — una visione distorta o certamente parziale dei fatti.

Auspicabile sarebbe stato anzitutto interessarsi oltre che della sorte dei 48 obiettori graziati, anche della realtà degli oltre 20 mila obiettori di coscienza che fino ad oggi hanno svolto il servizio civile sostitutivo di quello militare, secondo quanto dispone il dettato della legge 772 del 15 dicembre 1972, legge cui non viene fat-

to riferimento né nella lettera del Presidente Cossiga, né sulla stampa.

L'impressione erronea dunque che se ne è potuta dedurre è che la realtà dell'obiezione di coscienza sia a tutt'oggi risolvibile o attraverso le concessioni di grazia del Presidente della Repubblica, oppure con l'affidamento in prova al servizio sociale presso un ente pubblico (legge 167/83), e ancora con la libertà condizionale ottenibile una volta scontato metà periodo della pena inflitta (legge 653/46). Da qui la collocazione dell'obiezione di coscienza in un ambito di illegalità o comunque di extralegalità.

E' da chiarire anzitutto che la situazione di « obiettore detenuto » in carcere, riguarda solamente quegli obiettori che rifiutano comunque di svolgere sia il servizio militare, che il servizio civile (legge 772/72), come ad esempio i testimoni di Geova o quegli obiettori la cui richiesta per lo svolgimento del servizio civile non viene riconosciuta dalla Commissione preposta all'esame delle domande presso il Ministero della Difesa.

E' bene poi ricordare, poiché non è stato fatto da alcuno, che una recente sentenza della Corte Costituzionale, emessa il 6 maggio 1985, precisa come il rispetto della libertà di coscienza individuale contempli pure la necessità di rispettare coloro che rifiutano di prestare il servizio militare armato (secondo gli orientamenti correnti nella risoluzione in materia di obiezione di coscienza, pronunciata dal Parlamento europeo nell'83), e definisce quale forma di difesa della patria l'impegno sociale non armato peculiare del servizio civile, convenendo dunque sulla piena costituzionalità della legge 772/72 istitutiva del servizio civile in Italia.

Poche precisazioni sarebbero bastate anche a dissipare confusioni tra servizio sociale da svolgersi presso un ente pubblico per un periodo di affidamento in prova del detenuto renitente alla leva militare, e servizio civile sostitutivo di quello militare da svolgersi presso enti convenzionati con il Ministero della Difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza legalmente riconosciuti. La Caritas, in qualità di ente convenzionato, conta oggi circa 5.000 obiettori di coscienza fra quanti hanno già svolto o stanno attualmente svolgendo il servizio civile.

A questo punto quel che resta da promuovere — e ci si augura in pro-

posito per il futuro un più responsabile e maturo coinvolgimento della stampa — è un cammino di maggiore sensibilizzazione culturale sul tema dell'obiezione di coscienza, e quindi sui temi della pace e della nonviolenza. Un cammino evolutivo dell'opinione pubblica che si rifletta

a livello istituzionale, affinché tutti gli ostacoli che tuttora si frappongono al riconoscimento e all'impiego degli obiettori di coscienza siano superati, attraverso una revisione della legge 772, da tempo ormai attesa in Parlamento e più volte sollecitata dalla stessa Caritas Italiana.

Roberta Gisotti

Non vi saranno più dichiarazioni respinte perchè immotivate

Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

(decisione n. 16 del 24 Maggio 1985)

1. Il Consiglio di Stato con la decisione in epigrafe ha ritenuto che l'Amministrazione non possa rigettare le richieste avanzate da coloro che si professano obiettori di coscienza sulla sola base della rilevata genericità della formulazione della domanda.

2. La domanda deve ritenersi esclusivamente introduttiva del procedimento teso ad accertare l'attendibilità della dichiarata obiezione e come tale è sufficiente in essa la indicazione di uno dei motivi contemplati dalla legge per ritenerla ritualmente proposta.

3. In sostanza l'obietto non è tenuto a dimostrare quando, come e dove abbia «professato» quei profondi convincimenti che debbono essere il supporto dei motivi di coscienza addotti, ma ha semplicemente l'onere di in-

dicare il motivo o i motivi che dal legislatore sono stati astrattamente ritenuti meritevoli della deroga all'obbligo del servizio militare.

4. E' quindi demandato alla Commissione (leggasi anche Amministrazione) il compito di raccogliere e valutare tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente, anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza ai fini della concessione del beneficio. La concreta formulazione dei motivi da parte dell'istante potrebbe, infatti, prestarsi a forme di discriminazione fondate sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti.

N.B.: La Commissione, nell'esame delle domande, si è adeguata all'assunto del Consiglio di Stato.

Anno di volontariato sociale delle donne

Quaderno n. 15

formato 15,5 x 21 pp. 238

Ed. Caritas Italiana L. 3.000

Il quaderno presenta l'iniziativa dell'anno di volontariato sociale delle donne, cioè la proposta fatta alle ragazze di spendere un anno intero della loro vita a servizio gratuito degli "ultimi".

Nella pubblicazione sono approfonditi i diversi aspetti dell'iniziativa: la motivazione e i fondamenti religiosi e sociali; gli spazi di presenza e le modalità di servizio; l'organizzazione pratica, la preparazione e la formazione permanente; le esperienze in atto in Italia nelle diverse chiese locali.

Nel volume sono raccolti inoltre documenti ecclesiali collegati con il tema dell'anno di volontariato sociale e documenti sulla esperienza all'estero.

Agli obiettori:

La Caritas Italiana ha predisposto già da cinque anni il bollettino bimestrale «Servizio Civile» quale strumento di collegamento tra gli obiettori di coscienza e tra le Caritas diocesane con obiettori di coscienza, allo scopo di facilitare lo scambio di idee, di esperienze e il dibattito sui problemi.

Essendo esso un servizio, deve rispondere ad un bisogno preciso che non si può supporre ma che va verificato periodicamente.

Chiediamo pertanto di notificarci appena possibile il numero esatto di copie che si desiderano ricevere in futuro, in rapporto al numero di obiettori in servizio o in attesa.

Il contributo ai costi di stampa e spedizione è di lire diecimila per i sei numeri annui.